

Deliberazione 17 novembre 2008 – VIS 102/08

Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società Astea S.p.A. in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 novembre 2008

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, VIS 43/08;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08 recante “*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art.2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*”.

Considerato che:

- con la deliberazione n. 4/04 l'Autorità ha approvato il “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica” per il periodo di regolazione 2004 – 2007;
- l'art. 4 della deliberazione n. 4/04 impone alle imprese distributrici di attivare un registro delle interruzioni, anche su supporto informatico, riportante i dati indicati nell'art. 4, commi 2 e 3, tra i quali l'origine, la causa e il numero di clienti BT (in bassa tensione) coinvolti in ogni singola interruzione;

- gli artt. 6 e 7 della deliberazione n. 4/04 obbligano le imprese distributrici a classificare le interruzioni in ragione, rispettivamente, della loro origine e della loro causa;
- l'art. 11 della deliberazione n. 4/04 prescrive alle imprese distributrici di calcolare, in pedissequa applicazione di criteri puntualmente dettati, i clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione;
- con deliberazione VIS 43/08 l'Autorità ha approvato, per l'anno 2008, un programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in merito ai dati di continuità del servizio per l'anno 2007;
- in attuazione del programma sopra richiamato, in data 16 e 17 settembre 2008 è stata effettuata congiuntamente da personale degli Uffici dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza un'ispezione presso la sede legale di Astea S.p.A. volta ad ottenere elementi documentali e informativi sui dati di continuità del servizio relativi all'anno 2007;
- nel corso dell'ispezione è emerso quanto segue: a) mancata registrazione di un'interruzione lunga e di una breve, in violazione dell'art. 4 della deliberazione n. 4/04; b) errata attribuzione a "cause esterne" e ad origine "sulla rete AT" (alta tensione) di due interruzioni che avrebbero dovuto, invece, essere attribuite ad "altre cause" e ad origine "sulla rete MT" (media tensione), in violazione degli artt. 6 e 7 della deliberazione n. 4/04; c) errato calcolo dei clienti BT coinvolti in un'interruzione lunga, attribuita ad "altre cause" e originata sulla rete MT, in relazione alla quale è stato stimato e registrato un numero di clienti BT coinvolti circa dieci volte superiore al numero di clienti BT effettivamente non alimentati, in violazione dell'art. 11 della deliberazione n. 4/04;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4, del "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011", di cui all'Allegato A della deliberazione n. 333/07, Astea S.p.A. ha ricalcolato e comunicato agli Uffici dell'Autorità gli indicatori di continuità del servizio relativi agli anni 2006 e 2007, allegando una relazione (prot. Autorità 0033595 – 05/11/2008, già anticipata via mail in data 20 ottobre 2008) che rappresenta le azioni correttive adottate e programmate per porre rimedio alle infrazioni emerse in sede ispettiva e per non reiterarle in futuro;
- la circostanza menzionata nella parte finale del precedente punto è inidonea a giustificare la condotta dell'esercente e potrà al più essere presa in considerazione, sempre che venga corroborata nel corso del presente procedimento da adeguate evidenze documentali, al fine della quantificazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81 e nel rispetto delle Linee guida di cui alla deliberazione ARG/com 144/08

DELIBERA

1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti di Astea S.p.A., per accertare le violazioni, sopra indicate, degli artt. 4, 6, 7 e 11 della deliberazione n. 4/04, ed

- irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
 3. il termine di durata dell'istruttoria è di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
 4. il provvedimento finale sarà adottato entro quarantacinque giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3.;
 5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
 6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
 7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
 8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Astea S.p.A., con sede legale in via Lorenzo Gigli n. 2, 62019 Recanati (MC) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

17 novembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis